

Dalla **Camera di commercio** di Milano ecco i tracciati per la comunicazione degli esperti

# Negoziatori della crisi cercansi

## Competenze e formazione maturate alla data dell'istanza

DI MARCELLO POLLIO

**N**egoziatori della crisi cercansi. Ma con i requisiti in ordine.

La **Camera arbitrale** di Milano, soggetto incaricato dalla propria **Camera di commercio** di Milano Monza Brianza Lodi, ha inviato una comunicazione agli ordini professionali della Lombardia, a mezzo pec anticipata tramite email, con l'invito ad utilizzare uno specifico file excel allegato alla richiesta con il tracciato dei nominativi degli iscritti intenzionati a divenire esperti della composizione negoziata della crisi (Cnc). Soggetti di cui gli ordini devono preventivamente avere verificato il possesso dei necessari requisiti di esperienza e di formazione. Ovvero: l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni; l'esperienza effettiva e documentata di ristrutturazione di imprese ex art. 3, co. 3 legge 147/2021 e l'iter formativo delle 55 ore completato. Unicamente all'excel con l'elenco dei nomi viene richiesto di allegare il curriculum di ogni professionista, in formato .pdf nominato con il codice fiscale del professionista.

La **Camera arbitrale** sottolinea come, vista la delica-

tezza degli incarichi, sia raccomandata la segnalazione dei professionisti con una comprovata esperienza in materia e che abbiano concluso con successo l'iter formativo. Resta sull'ordine professionale che trasmette l'elenco la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni ivi contenute, per cui la verifica delle autocertificazioni fornite dai professionisti è compito dell'ordine di appartenenza.

Occorre, peraltro, evidenziare che nel tracciato proposto dalla **Cciao** di Milano viene richiesto di indicare specificatamente le esperienze curriculari dell'esperto, quali i settori di appartenenza ovvero di specializzazione del professionista, nonché indicare la ulteriore formazione extra obbligatoria, che servono per agevolare la commissione nella individuazione del soggetto più adeguato al ruolo.

Per tale aspetto, già il dm 28 settembre 2021 ha sottolineato come la formazione precedentemente maturata dall'esperto o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento rilevano appunto nella individuazione

dell'esperto.

### La situazione

A pochi giorni dall'avvio del nuovo e atteso istituto della Cnc, previsto dalla legge 147/2021, ordini professionali responsabili dei dati degli esperti e **camere di commercio (Cciaa)** appaiono comunque in affanno. Per le Cciaa non è stato ancora possibile nominare tutte le commissioni preposte alla designazione degli esperti e soprattutto ottenere l'iscrizione degli stessi esperti.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 147/2021 l'esperto facilitatore deve essere nominato da parte di una commissione che resta in carica per due anni, composta da tre soggetti di nomina camerale, prefettizia e del tribunale di capoluogo di regione. La mancata costituzione delle commissioni però non è il vero limite all'avvio della Cnc, poiché non risultano ancora trasmessi e quindi costituiti in gran parte delle **Cciaa** gli elenchi nominativi dei professionisti esperti che devono gestire le trattative della Cnc.

Per presentare la domanda, i professionisti iscritti agli ordini professionali de-

gli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro devono avere maturato la formazione obbligatoria di 55 ore prevista dal comma 4 e disciplinata secondo le specifiche tecniche del dm 28 settembre 2021.

Pochissimi professionisti possono vantare ad oggi le 55 ore di formazione, poiché la maggiore parte dei corsi finiranno entro i prossimi due mesi. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha cercato di superare il problema introducendo una previsione nel regolamento approvato il 27 ottobre, in attuazione dell'art. 3 della legge 147/2021, prevedendo che (art. 2 del regolamento) la domanda da parte del professionista possa essere corredata da dichiarazione dalla quale risulta che il professionista produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni.

Tuttavia tale indicazione non riguarda la carenza della formazione da integrare entro i trenta giorni successivi, bensì la possibilità di allegare l'attestato della formazione già assolta ma non ancora certificata dall'ente formatore.

© Riproduzione riservata

### Le informazioni dell'esperto richieste dalle **Cciaa**

Personali	Curriculari
Codice fiscale, Nome, Cognome, Provincia della <b>Camera di commercio</b> ove risiede o è iscritto all'albo, Indirizzo pec di contatto, Albo professionale di iscrizione, Data di iscrizione	Settori di appartenenza ovvero di specializzazione, Ulteriore formazione extra obbligatoria, Note descrittive per la valutazione della competenza, Curriculum vitae dettagliato

